



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00045/2026

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2025, presentato, in data 28 novembre 2025, dalla Real Putignano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (già A.S.D. Real Putignano) contro la Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Carovigno 1949 avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, depositata in data 30 ottobre 2025 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 30 ottobre 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 7 ottobre 2025 (che, in ordine alla gara A.S.D. Città di Carovigno 1949 - A.S.D. Real Putignano del 14 settembre 2025, ha respinto il ricorso proposto dalla A.S.D. Città di Carovigno 1949 e confermato il risultato di 2 a 1 in favore della società ASD Real Putignano), è stata comminata, a carico della società A.S.D. Real Putignano, la sanzione della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3 in favore della società A.S.D. Città di Carovigno 1949.

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ASD Città di Carovigno 1949.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Angelo Canale

Depositato in Roma, in data 21 gennaio 2026.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno